




MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA
AREA I



Periferia
Car
2.11.2009

Roma, 25 FEB. 2009

Prot. n. 1879



Alla Federazione Italiana per la Casa
Via Cavour 179/A
00184 - ROMA

e, p.c.: All'Ufficio Legislativo - finanze
(rif. prot. n. 3-2192 del 18 febbraio 2009)

All'Agenzia delle Entrate
- Ufficio del Direttore

ROMA

13

OGGETTO: Nota della Federazione Italiana per la casa (Federcasa) relativa all'attribuzione agli IACP delle deduzioni IRAP concernenti il cuneo fiscale.

Con la nota del 15 giugno 2007, indirizzata al Vice Ministro delle Finanze pro-tempore, codesta Federazione ha chiesto chiarimenti in merito all'attribuzione delle deduzioni IRAP per il cuneo fiscale agli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP).

Si osserva, in proposito, che l'art. 11, del D.lgs. n. 446 del 1997, come riformulato dalla legge finanziaria 2007, nel riconoscere in favore dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), del D.lgs. n. 446 del 1997, alcune specifiche deduzioni dalla base imponibile IRAP, note come cuneo fiscale e contributivo, opera sotto il profilo soggettivo alcune particolari esclusioni relativamente alle imprese concessionarie di pubblici servizi (public utilities) e ai soggetti indicati nella lettera e-bis dell'art. 3 soprarichiamato, tra i quali vengono menzionate "le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". Un'interpretazione letterale della norma porterebbe a concludere per l'escludere gli IACP dal regime in esame in quanto ricompresi tra le Amministrazioni pubbliche.

Va considerato, tuttavia, che gli IACP si qualificano, ai fini IRES, come enti pubblici commerciali ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b), del TUIR e, in quanto tali, non soggetti ai criteri di determinazione della base imponibile previsti per gli enti non commerciali (v. articolo 10-bis, comma 1, D.lgs. n. 446 del 1997).

Stante il parallelismo operato sul piano normativo tra l'art. 73 del TUIR e l'art. 3 del decreto IRAP, gli IACP si considerano soggetti passivi d'imposta, ai fini dell'IRAP, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446 del 1997, e non ai sensi della successiva lettera e-bis, riferita alle sole pubbliche amministrazioni non riconducibili nella lettera a) tra gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Alla luce di quanto sopra argomentato, si ritiene, pertanto, che possa trovare accoglimento la tesi della Federazione istante in ordine al riconoscimento in favore degli IACP delle misure relative al cuneo fiscale e contributivo.

IL DIRETTORE
Paolo Puglisi

